**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo

17, comma 1, lettera l);

  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e,  in

particolare, gli articoli 18 e 22;

  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,   e,   in

particolare, l'articolo 5;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,  in

particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in

particolare, l'articolo 4, comma 10-bis;

  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e

l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle

fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti  in  caso  di

assenza per malattia»;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo

dei lavoratori da  parte  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza

sociale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  12  e  seguenti,   del

decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con

modificazioni, nella legge 11  novembre  1983,  n.  638»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

18 aprile 1996, recante  «Integrazioni  e  modificazioni  al  decreto

ministeriale  15  luglio  1986  concernente  le  visite  mediche   di

controllo dei lavoratori da parte dei  medici  iscritti  nelle  liste

speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  aprile

1996, n. 99;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

12  ottobre  2000,  recante  «Integrazioni  e  modifiche  al  decreto

ministeriale 18 aprile 1996 concernente la  disciplina  delle  visite

mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto  nazionale

della previdenza sociale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  12  e

seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.  463,  convertito,

con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto  15

luglio  1986,  concernente  le  visite  mediche  di   controllo   dei

lavoratori  da  parte  dell'Istituto   nazionale   della   previdenza

sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016

con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro

senza portafoglio;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12

dicembre 2016 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  On.  dott.ssa

Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione

e la pubblica amministrazione;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26

gennaio  2017  recante  «Delega  di  funzioni   al   Ministro   senza

portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la

pubblica amministrazione»;

  Udito il parere del Consiglio di  Stato  reso  nell'Adunanza  della

Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;

  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  con

nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17,  comma

3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha  dato

riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;

  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                             A d o t t a

                       il seguente regolamento:

                               Art. 1

                  Richiesta della visita di controllo

  1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal  datore  di  lavoro

pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio  per  malattia

del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo

a disposizione dall'INPS.

  2.  L'INPS  procede,  conseguentemente,  mediante  appositi  canali

telematici,  all'assegnazione  tempestiva  della  visita  ai   medici

incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

  3. La visita puo' essere  disposta  nei  confronti  dei  dipendenti

pubblici anche  su  iniziativa  dell'INPS,  nei  casi  e  secondo  le

modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto

di quanto previsto all'articolo 2.

                               Art. 2

                  Svolgimento delle visite fiscali

  1.  Le  visite  fiscali  possono  essere  effettuate  con   cadenza

sistematica e ripetitiva, anche in prossimita' delle giornate festive

e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo

55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 3

                     Fasce orarie di reperibilita'

  1. In caso di assenza per malattia, le fasce di  reperibilita'  dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i

seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

  2.  L'obbligo  di  reperibilita'  sussiste  anche  nei  giorni  non

lavorativi e festivi.

                               Art. 4

               Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

  1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di

reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile  ad

una delle seguenti circostanze:

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

    b)  causa  di  servizio  riconosciuta  che   abbia   dato   luogo

all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle  prime  tre

categorie della Tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero  a  patologie  rientranti

nella Tabella E del medesimo decreto;

    c)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di

invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

                               Art. 5

                       Verbale di visita fiscale

  1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico e'  tenuto

a  redigere,  nelle  modalita'  telematiche  indicate  dall'INPS,  il

verbale  contenente  la  valutazione  medico  legale  relativa   alla

capacita' o incapacita' al lavoro riscontrata.

  2.  Il  verbale  e'  trasmesso  telematicamente  all'INPS  per   le

attivita' di competenza e viene messo a disposizione  del  dipendente

mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

  3.  L'esito  del  verbale  e'  reso  tempestivamente   disponibile,

mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di

lavoro pubblico.

  4. Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate secondo

le modalita' indicate  dall'INPS  nel  rispetto  della  normativa  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                               Art. 6

              Variazione dell'indirizzo di reperibilita'

  1.  Il  dipendente   e'   tenuto   a   comunicare   preventivamente

all'amministrazione presso cui presta servizio, che a  sua  volta  ne

da' tempestiva comunicazione  all'INPS  mediante  i  canali  messi  a

disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo  di

reperibilita', durante il periodo di prognosi.

                               Art. 7

              Mancata effettuazione della visita fiscale

  1. In caso di mancata effettuazione della visita  per  assenza  del

lavoratore all'indirizzo indicato, e'  data  immediata  comunicazione

motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

  2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo  di

reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito  invito  a

visita ambulatoriale per  il  primo  giorno  utile  presso  l'Ufficio

medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito

viene consegnato con  modalita',  stabilite  dall'INPS  nel  rispetto

della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30  giugno  2003,

n.  196,  idonee  a  garantirne  la  conoscibilita'  da   parte   del

destinatario.

                               Art. 8

             Mancata accettazione dell'esito della visita

  1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita  fiscale,

il medico e' tenuto ad informarlo del  fatto  che  deve  eccepire  il

dissenso seduta stante.

  2. Il medico annota sul verbale il manifestato  dissenso  che  deve

essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso

a sottoporsi  a  visita  fiscale,  nel  primo  giorno  utile,  presso

l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio,  per  il

giudizio definitivo.

  3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il  medico  fiscale

informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a  visita

ambulatoriale. Il suddetto  invito  viene  consegnato  con  modalita'

stabilite dall'INPS nel rispetto  della  riservatezza  ai  sensi  del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                               Art. 9

                     Rientro anticipato al lavoro

  1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per  guarigione

anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato  nel

certificato di malattia, il dipendente  e'  tenuto  a  richiedere  un

certificato sostitutivo.

  2. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che

ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di  prognosi

ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto  del

primo.

                               Art. 10

                              Abrogazioni

  1. Il decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e

l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e' abrogato.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 17 ottobre 2017

                                                   Il Ministro

                                          per la semplificazione e la

                                            pubblica amministrazione

                                                      Madia

 Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

         Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404